



Il Presidente

ALDO MARIA ROLFO

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Commissione Tributaria Provinciale di VITERBO Sezione 01, riunita in udienza il 10/06/2022 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:

ROLFO ALDO MARIA, Presidente

SERAFINI CLAUDIA, Relatore

CERCOLA FRANCESCO, Giudice

in data 10/06/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. xx/2021 depositato il xx/xx/2021

proposto da

X Y

Difeso da

X Y

ed elettivamente domiciliato presso XXXX

contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ugo Ferroni, 5 01100 Viterbo VT

elettivamente domiciliato presso dp.viterbo@pce.agenziaentrate.it

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. XXXXX IPOTECARIE E CATASTALI-ALTRO 2018

a seguito di discussione in pubblica udienza

Richieste delle parti:

Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il gg.m.aaaa il Signor xxxxxx Xxx ha ricevuto avviso di liquidazione per il recupero delle imposte di registro, ipotecarie e catastali per complessivi € XXXXX in relazione all'atto stipulato il XXXX dal notaio XXXXX XXXX avente oggetto il "trasferimento a titolo gratuito in esecuzione di accordo omologato" di due unità immobiliari site a xxxxx, precisamente un appartamento e un annesso locale magazzino, a favore del figlio minore xxxx XXXXX, nato dall'unione civile con la signora xxx xxxx.

L'Ufficio ha notificato l'atto impositivo per i seguenti motivi: "Ai sensi della circolare 27/e del 21/6/2012 e della circolare 18/e del 29/5/2013 l'esenzione fiscale prevista dall'art. 19 della legge deve ritenersi applicabile anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli disposte in esecuzione di accordi di separazione e/o divorzio.

Affinché tale esenzione possa estendersi anche alle disposizioni patrimoniali in favore dei figli, disposte in accordi di separazione e divorzio, il testo dell'accordo omologato dal tribunale deve prevedere che l'accordo

patrimoniale a loro favore (contenuto nello stesso) sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale. Poiché dal contenuto dell'atto in questione non si evince alcun riferimento alla circostanza sopra riferita si procede al recupero delle imposte di registro, ipotecaria e catastale come previsto in materia di trasferimenti immobiliari di cui all'art. 1 comma 1 TUR/TAR/I."

Il ricorrente, l'gg.mm.aaaa ha presentato istanza di reclamo e l'Ufficio, pur ritenendo legittimo il recupero, ha formulato una proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa.

Il ricorrente deposita quindi il ricorso in Commissione deducendo quanto segue:

"1° motivo del ricorso:

1. Applicabilità dell'art. 19 della L. 74/87 al caso in oggetto
2. Illegittimità delle giustificazioni addotte dall'Agenzia circa l'inapplicabilità dell'art. 19 della L. 74/87 al caso in oggetto, per la mancanza della esplicita previsione che "l'accordo patrimoniale a favore della prole sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale"

In subordine: istanza/questione di illegittimità costituzionale della l'art. 19 della Legge 6 marzo 1987 n. 74 nella part in cui non estende l'esenzione da imposte, bolli e ogni altra tassa prevista per il procedimento di scioglimento del matrimonio... anche ai procedimenti tesi a disciplinare la crisi della famiglia "di fatto" e/o dei conviventi con prole, per l'evidente violazione degli artt. 2, 3, 30 comma 1, 31, 32, 34, 36, 37, 38 Cost."

2° MOTIVO DI RICORSO:

Applicazione di un'aliquota spropositata al trasferimento, in quanto trattasi di "Trasferimento a titolo gratuito o in esecuzione di accordo omologato".

3° MOTIVO DI RICORSO

Nullità dell'atto impugnato ex combinato disposto degli Artt. 7 comma 1° L. 212/2000 e art. 42 D.P.R. 600/73 per mancata sottoscrizione dello stesso da parte del Direttore Provinciale Tomassi Federico."

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato.

A pagina 2 dell'atto notarile di trasferimento a titolo gratuito in esecuzione di accordo omologato (rep. xxxx raccolta n. xxx Notaio XY XX) si legge che il Tribunale di Viterbo, ritenute le condizioni concordate dai genitori soddisfacenti per l'interesse, i diritti e i bisogni del minore X Y, disponeva l'obbligo per il signor X Y di adempiere al mantenimento del figlio minore X Y in unica soluzione (adempimento una tantum), attribuendo a quest'ultimo le proprietà di cui al recupero delle imposte oggetto dell'avviso di liquidazione.

Stante appunto la necessità di effettuare l'adempimento una tantum, venendo meno il mantenimento periodico, si ritiene che l'accordo tra i genitori sia elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale.

L'Ufficio inoltre, solo nelle memorie, formula un'altra argomentazione che risulta diversa da quanto esposto nell'avviso di liquidazione, ossia la non applicabilità della normativa al caso delle coppie di fatto.

Come è confermato da consolidata giurisprudenza l'Ufficio, in corso di causa, non può addurre nuovi profili motivazionali (SC 4327/16); la motivazione, infatti, deve essere specifica e completa fissando così nel circoscrivere la pretesa, la materia del contendere (SC 27649/18). In tal senso si è pronunciata anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 98/14: l'Agenzia delle Entrate non può avanzare una pretesa diversamente motivata o fondata su nuovi presupposti, perché anche i motivi del ricorso contenuti nel reclamo non sono successivamente modificabili.

Ciò detto, in virtù del principio del iure novit curia compete certamente al Collegio valutare se nella fattispecie trovi o meno applicazione il beneficio di cui all'art. 19 legge 74/87, tenendo in considerazione i mutamenti del quadro normativo e giurisprudenziale.

L'esenzione di cui all'art. 19 trova la sua ratio nella necessità di favorire l'accesso alla tutela giurisdizionale evitando che la pretesa fiscale possa incidere negativamente su coloro che, vivendo la crisi del rapporto (coniugi e/o parti di una unione civile), devono superare le difficoltà regolando i reciproci rapporti patrimoniali anche con disposizioni in favore dei figli.

La legge 20.05.2016 n. 76, relativa alle unioni civili e convivenze, all'art. 1, comma 59, ha stabilito che detta esenzione fiscale può trovare applicazione negli accordi di negoziazione assistita intervenuti per la risoluzione della crisi tra le parti dell'unione sempreché da quanto stabilito, la cui regolarità sia stata vagliata dal Procuratore della Repubblica, emerga che le formulate disposizioni patrimoniali siano funzionali ed indispensabili ai fini del superamento della crisi "coniugale" come emerge espressamente nella fattispecie (risoluzione 65/E- 2015).

Va sottolineato che il legislatore richiede che la soluzione del conflitto, anche nell'interesse dei figli, trovi composizione in procedimenti giurisdizionali o paragiurisdizionali, non sono cioè utili ai fini del beneficio clausole contrattuali che prevedano trasferimenti immobiliari nel caso del venir meno del legame e/o della convivenza (art. 1, comma 50, legge 76/16; risposta ad interpello n. 244 del 04.05.2022).

Aggiungasi che la corte costituzionale con sentenza n. 202 del 2003 ha disposto "L'esenzione tributaria disposta in tema di atti recanti condanna al pagamento di somme in materia di procedimenti relativi ai giudizi di separazione e divorzio ricomprende anche i provvedimenti relativi alla prole, come è dimostrato dal richiamo, nell'art. 19 della legge n. 74 del 1987, all'art. 6 della legge n. 898 del 1970, e da ciò deriva che è irragionevole la mancata estensione di tale esenzione anche ai provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 148 cod. civ., in tema di determinazione del contributo di mantenimento fissato a carico del genitore naturale obbligato ed a favore del genitore affidatario.

La mancanza del rapporto di coniugio fra le parti non può giustificare la diversità di disciplina tributaria del provvedimento di condanna, in quanto ciò che rileva è che si è in presenza di identico provvedimento di quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole, in relazione al quale ricorrono le stesse considerazioni che militano a favore dell'esenzione tributaria qualora lo stesso sia assunto in tema di separazione e di divorzio. La circostanza che tale provvedimento è stato adottato, in un caso, in costanza di un rapporto di coniugio esistente o esistito e, nell'altro, in mancanza di tale rapporto, non giustifica in alcun modo la diversità di disciplina fiscale."

Orbene, tenuto conto del delineato contesto, nella fattispecie in esame risulta quanto segue:

- L'accordo è stato raggiunto dai genitori in sede giudiziaria attraverso un ricorso introdotto ex art. 337 ter c.c. che ha previsto, al fine precipuo di dare soluzione al tema del mantenimento del figlio minore, il trasferimento immobiliare de quo interamente satisfattivo di tale obbligo in luogo cioè della corresponsione di un assegno periodico in applicazione del principio stabilito nell'art. 1322 c.c. (SC – sez. unite – 21761/21; 21736/13 – 3747/06).

- Tale soluzione è stata raggiunta in sede giudiziaria, dirimendo una controversia di carattere patrimoniale tipica in tali procedimenti, e vagliata sia dal Tribunale di Viterbo, con ordinanza del gg.mm.aaaa, che dal Giudice Tutelare che ha autorizzato tale acquisto da parte del minore avente diritto al mantenimento anch e dal padre.

In sintesi: il Collegio ritiene che non ricorrono ostacoli all'applicazione del beneficio invocato ex menzionat o art. 19 in ordine al trasferimento immobiliare in esame, raggiunto nelle forme giurisdizionali con un accord o volto a tutelare il diritto al mantenimento del figlio minore (C.M. 27/E del 21.06.2012) non avendo peraltro la AE, che ha nel presente giudizio argomentato diversamente da quanto espresso nell'atto impositivo, provato la finalità elusiva delle parti e ricorrendo, anche nel thema decidendum introdotto ex art. 337 ter c. c., l'identica ratio legis sottesa ai procedimenti di separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile in ordine all'obbligo di mantenimento dei genitori nei confronti dei figli.

Aggiungasi che la legge 76/16 ha equiparato la parola "coniugi" a termini equivalenti.

Il ricorso è accolto, con compensazione delle spese di lite tenuto conto della specificità della fattispecie.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva, nella camera di consiglio del 12.7.2022, il Collegio così provvede: accoglie il ricorso e compensa le spese di lite.

Così deciso in Viterbo, all'esito della camera di consiglio del 12.7.2022.

Il Relatore

Dr.ssa Claudia Serafini

Il Presidente

Avv. Aldo Maria Rolfo